

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO, ACCIARINI, MARINI,
TOIA, CREMA, CAMBURSANO, FILIPPELLI, MASSUCCO,
GAGLIONE, ZANCAN, BARATELLA, VALLONE, MONTICONE,
VERALDI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2003

—————

Modifica al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365, in materia di beni mobili registrati danneggiati o
distrutti dagli eventi alluvionali del 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Gli eventi alluvionali del novembre 2002 hanno colpito in particolare la regione Piemonte provocando danni ai cittadini e alle attività produttive nelle comunità locali sottoposte all'esondazione del fiume Po.

Diversi provvedimenti sono stati emanati per corrispondere con provvidenze dedicate alle attese dei soggetti danneggiati dall'alluvione, anche se, a distanza di due anni, non sono stati portati a compimento gli interventi previsti nè individuate le necessarie risorse per rispondere a quel disastro.

Alcune incongruenze si sono determinate, inoltre, anche attraverso diversi provvedimenti, ordinanze ministeriali e la decretazione d'urgenza, ponendo in difficoltà i cittadini e le Amministrazioni locali, in ordine

alla richiesta ed alla determinazione del diritto al pagamento dei danni.

Infatti, nel caso dei beni mobili (automobili) l'ordinanza n. 3090 del 2000 del Ministero dell'interno ha stabilito l'entità del rimborso per la perdita del bene in questione, determinando un contributo che è stato modificato con il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365; è un'ingiustizia nei confronti dei cittadini, e si tradiscono le stesse attese di molti che ritenevano positive le risposte previste dall'ordinanza ministeriale.

Il presente disegno di legge intende riordinare quanto in premessa che si auspicava trovasse, in atti conseguenti del Governo, soluzioni accolte peraltro nelle aule parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

«6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà, in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di euro 25.823 per ciascun nucleo familiare».

